

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 04/11/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 07/08/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 19/07/2019, il ricorrente chiede all'Arbitro il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma di € 601,13, a titolo di commissioni finanziarie, oltre interessi legali; nel reclamo, "interamente" richiamato, chiedeva altresì il pagamento delle spese di assistenza difensiva per € 500,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: l'irricevibilità del ricorso perché il reclamo che l'ha preceduto è stato presentato in difetto di idonea procura, non essendo stata autenticata la firma del ricorrente; la natura up front delle commissioni finanziarie, descritte in modo trasparente al punto 3.1 del Modulo SECCI e corrispondenti ai "compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva", con la precisazione che le suddette commissioni non sono mai entrate nella propria disponibilità in quanto sono state integralmente corrisposte all'agente/mediatore; che l'onere restitutorio relativo alle commissioni oggetto del contendere è riferibile ai "nuovi contratti" e ai "finanziamenti in essere", dovendosi escludere invece i rapporti già estinti in epoca antecedente alla comunicazione di Banca d'Italia del 04/12/2019, quale il finanziamento oggetto di ricorso; l'inapplicabilità dei principi affermati dalla Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor.

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

Sulla eccezione pregiudiziale avanzata dall'intermediario di inammissibilità del ricorso perché il reclamo che l'ha preceduto sarebbe stato presentato in difetto di idonea procura, dal momento che la firma del ricorrente non sarebbe stata autenticata, il Collegio rileva, innanzi tutto, che è in atti copia della procura allegata al reclamo, sottoscritta dal cliente e, per vero, priva dell'autenticazione della firma da parte del difensore ma che, come costantemente già affermato dall'Arbitro, le disposizioni ABF "non prescrivono particolari formalità per la presentazione del reclamo e, in particolare, non dispongono l'autenticazione della procura conferita dal cliente-ricorrente ad altro professionista che lo rappresenti" e inoltre "il reclamo, pur costituendo una condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, non è un atto del procedimento, né può essere assimilato a un atto giudiziale" (v., fra le altre, Collegio di Bari, decisione n. 7080/2018), con conseguente inapplicabilità dell'art. 83 c.p.c. (Cfr. Collegio di Bari, decisione n. 3443/2018; Collegio di Milano, decisione n. 14681/2017; Collegio di Roma, decisione n. 13826/2017); e, per altro, nella risposta al reclamo, la odierna resistente si è difesa nel merito, non eccependo alcun difetto di procura.

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì il principio di diritto enunciato di recente dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 21676/2021, secondo cui "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).

Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Nel caso di specie, il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore (25.7.2021), della legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto de quo, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra la natura recurring delle commissioni finanziarie in quanto corrispettive anche di attività riferibili alla fase esecutiva del rapporto.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la natura recurring delle riportate voci di costo, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	59	rate residue	61						
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziarie				recurring pro rata temporis	1.182,55	601,13			601,13
Totale									601
						Interessi legali		sì	

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 601,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS